

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti sui quali si basano le misure restrittive impugnate, in quanto esse sarebbero state imposte, nel caso del ricorrente, in assenza di una base fattuale e probatoria attuale e reale.
2. Secondo motivo, vertente sull'inadempimento dell'obbligo di motivazione, in quanto gli atti impugnati, nel caso del ricorrente, non sarebbero adeguatamente motivati, il che impedirebbe al medesimo di articolare correttamente la sua difesa.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto umano alla libertà di espressione, considerato che il ricorrente sarebbe sanzionato sulla base di determinate osservazioni rientranti nell'ambito di tale diritto umano.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda la motivazione degli atti, sulla mancanza di prova reale dei motivi dedotti e sulla violazione del diritto alla libertà di espressione, dei diritti della difesa e del diritto di proprietà, atteso che la necessità di addurre prove attuali e reali e l'obbligo di motivazione non sarebbero stati rispettati, il che inciderebbe sugli altri diritti citati.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà in relazione al principio di proporzionalità, in quanto tale diritto sarebbe ingiustamente limitato e, per di più, in modo sproporzionato.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, poiché sarebbe stata pregiudicata la posizione comparativa del ricorrente, senza alcuna giustificazione.
7. Settimo motivo, vertente su uno sviamento di potere, in quanto esisterebbero indizi obiettivi, precisi e concordanti che consentirebbero di sostenere che imponendo e prorogando le misure restrittive sarebbero stati perseguiti fini diversi da quelli dedotti dal Consiglio.

(¹) GU 2014, L 78, pag. 16; nella versione come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 42I, pag. 98).

(²) GU 2014, L 78, pag. 6; nella versione come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 42I, pag. 3).

Ricorso proposto il 27 maggio 2022 — PH e a. / BCE

(Causa T-323/22)

(2022/C 318/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: PH, PI, PJ, PK (rappresentanti: D. Hillemann, C. Fischer e T. Ehls, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare ex tunc la decisione ECB-SSM-2022-EN-4 QLF-2020-0037 della BCE, del 22 marzo 2022, sulle obiezioni all'acquisizione di partecipazioni qualificate e sul superamento del 50 % del capitale e dei diritti di voto, notificata nella medesima data;
- condannare la BCE alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errata applicazione della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 1 del Kreditwesengesetz (legge tedesca sul sistema creditizio, in prosieguo: il «KWG») ⁽¹⁾ per quanto riguarda l'«affidabilità». — Tale motivo è presentato in merito alla mancata considerazione degli elementi di prova forniti, all'utilizzo di criteri di valutazione inammissibili e ad un errore di valutazione dei fatti.
2. Secondo motivo, vertente sull'applicazione giuridicamente errata della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 4, del KWG per quanto riguarda la «competenza professionale». — Tale motivo è presentato in merito al fatto che la convenuta si è basata su circostanze inadeguate e non ha considerato l'esperienza del primo ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente sull'applicazione giuridicamente errata della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 6, del KWG per quanto riguarda la «solidità finanziaria». — Tale motivo è presentato in merito a requisiti privi di fondamento giuridico e all'errato calcolo dei requisiti patrimoniali da parte della convenuta.
4. Quarto motivo, vertente sull'applicazione giuridicamente errata della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 2, del KWG per quanto riguarda il «rispetto dei requisiti prudenziali». — Tale motivo è presentato in merito alla definizione di una strategia, a procedure volte a determinare e a garantire la capacità di assunzione del rischio, all'istituzione di un sistema di controllo interno, al personale e alla futura esternalizzazione di attività.
5. Quinto motivo, vertente sull'applicazione giuridicamente errata della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 5, del KWG per quanto riguarda il sospetto di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. — Tale motivo è presentato in merito alla mancata considerazione delle misure adottate o previste e degli elementi di prova forniti nonché al mancato riconoscimento dell'assenza di indizi di sospetto.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 19 e del considerando 75 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 ⁽²⁾, sullo sviamento di potere e sull'errore di valutazione riguardo all'esistenza di un motivo per rifiutare di autorizzare l'acquisizione della banca bersaglio. — Tale motivo è presentato in merito alla portata, alla qualità e alla tempistica degli elementi di prova forniti e alla questione dell'affinità del rischio riguardante il primo ricorrente.
7. Settimo motivo, vertente sulla mancata considerazione dei fatti pertinenti e su errori di valutazione. — Tale motivo è presentato in merito alla mancata considerazione delle prove, delle dichiarazioni e delle informazioni fornite.
8. Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. — Tale motivo è presentato in merito all'assenza della necessità di vietare l'acquisizione e alla mancata considerazione di misure meno rigorose.
9. Nono motivo, vertente sulla violazione dei doveri di diligenza ed imparzialità. — Tale motivo è presentato in merito alla mancata considerazione della florida attività commerciale dimostrata del primo ricorrente e alla presa in considerazione di circostanze non rilevanti ai fini della decisione impugnata.
10. Decimo motivo, vertente su violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. — Tale motivo è presentato in merito alla violazione della libertà professionale di cui all'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali nonché della libertà di concorrenza e della libertà di esercitare un'attività economica di cui all'articolo 16 di detta Carta.

11. Undicesimo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.

— Quest'ultimo motivo è presentato in merito all'integrità e alla solidità finanziaria dei primi tre ricorrenti.

⁽¹⁾ *Gesetz über das Kreditwesen*: i riferimenti a tale normativa tedesca sono contenuti nel ricorso.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013 L 287, pag. 83).

Ricorso proposto il 1° luglio 2022 — QF/Consiglio

(Causa T-386/22)

(2022/C 318/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QF (rappresentanti: T. Marembert e A. Bass, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2022/582 ⁽¹⁾ del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nella parte riguardante la ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 ⁽²⁾ del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nella parte riguardante la ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. La ricorrente sostiene, da un lato, che nessuno degli elementi di prova del Consiglio soddisfa i requisiti della giurisprudenza europea in materia di standard e di qualità della prova e, dall'altro, che nessuna delle asserzioni della motivazione del Consiglio è dimostrata. Infine, la ricorrente produce, a sostegno del suo motivo, gli elementi di natura patrimoniale che consentirebbero di dimostrare che la motivazione del Consiglio è erronea.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 55).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3).

Ricorso proposto il 5 luglio 2022 — adp Merkur/EUIPO — psmtec (SEVEN SEVEN 7)

(Causa T-408/22)

(2022/C 318/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: adp Merkur GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: K. Mandel, avvocatessa)